COMUNE di CANICATTI' Provincia di Agrigento	N. 18 del 20 febbraio 2015

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) D. Lgs. n. 267/2000. Parcella Avv. Pietro Robiolo – Controversia Comune di Canicattì C/ Cooperativa Edilizia "Europa" A.R.L. (R.G. N. 230/2004 della soppressa Sezione distaccata di Canicattì del Tribunale di Agrigento)"

L'anno duemilaQUINDICI addì VENTI del mese di FEBBRAIO nel Comune di Canicattì e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, *in seduta pubblica – in sessione ordinaria - 2^ convocazione* - per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Data l'assenza del Presidente – avv. Ivan Trupia, assume la presidenza della seduta il vicepresidente Agata Sacheli.

Partecipa alla seduta il Segretario generale dr Domenico TUTTOLOMONDO.

Alle ore 21,55 al momento della trattazione del punto in oggetto, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PR	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PR	ASS
DI BENEDETTO Fabio	X		COMPARATO Alessio	X	
MURATORE Calogero		X	GIARDINA Giovanni		X
ASTI Gioachino	X		PARLA Rita		X
LICATA Domenico	X		SARDONE Antonino	X	
SACHELI Agata	X		LO GIUDICE Stefano	X	
MIGLIORINI Antonio		X	SAIEVA Diega	X	
TRUPIA Ivan		X	VILLAREALE Salvatore	X	
NICOSIA Salvatore		X	ROSSANO Alessandro	X	
TIRANNO Antonio	X		CANI Gioachino		X
DANIELE Diego		X	CANICATTI' Giuseppe	X	
GIARDINA Gioachino		X	BALDO MAROCCO Raimondo	X	
MILIOTI Giuseppe		X	BORDONARO Giuseppa	X	
MAIRA Antonio	X		NOCILLA Gioacchino		X
FRANGIAMONE Salvatore		X	SEMINATORE Manuela		X
LA VALLE Salvatore		X	CACCIATO Antonio	X	

PRESENTI Nro	16	ASSENTI Nro	14

Il Presidente ff invita il consiglio a trattare il punto:

"Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) D. Lgs. n. 267/2000. Parcella Avv. Pietro Robiolo – Controversia Comune di Canicattì C/ Cooperativa Edilizia "Europa" A.R.L. (R.G. N. 230/2004 della soppressa Sezione distaccata di Canicattì del Tribunale di Agrigento)"

Cons. Asti, presidente della prima commisisone consiliare, come da verbale, legge il risltato della votazione spressa come segue: Di Benedetto favorevole, Milioti e Muratore astenuti, Rossano – Saieva ed Asti favorevoli quindi con: 05 voti favorevoli, 02 astenuti e a maggioranza viene approvato il punto.

Dssa Cigna, dell'avvocatura comunale, illustra il punto, significando che:

- l'argomento concerne un procedimento di espropriazione ed occupazione di urgenza per a cui è stato dato incarico all'Avvocato Robiolo per il recupero delle somme, prevdendo un impegno di spesa presuntiva;
- il procedimento si è definito con sentenza del Tribunale di Agrigento di condanna della Cooperativa Edilizia Europa al pagamento in favore del Comune di Canicattì della somma di 9.300,00 €uro, oltre ovviamente le spese di lite;
- l'Avvocato Robiolo ha presentato per la liquidazione a saldo una fattura per un importo complessivo, detratto l'acconto già corrisposto;
- la richiesta di rinunzia parziale alla tariffa applicata è stata riscontrata dalprofessionista il quale ha comunicato di non potere accoglierla.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale, il punto in oggetto, che ha dato il seguenbte risultato:

PRESENTI	n. 17 consiglieri
Hanno votato:	
A FAVORE	n. 16 consiglieri
CONTRO	nessun consiglieri
ASTENUTI	n. 01 consigliere (Maira)
ASSENTI	n. 13 consiglieri *(Muratore, Migliorini, Trupia, Nicosia, Giardina Gno, Milioti, Frangiamone, La Valle, Giardina Gnni, Parla, Cani, Nocilla, Seminatore)*

Il Presidente accerto l'esito ne proclama l'esito, per il quale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto - allegato A);
Visto il risultato della superiore votazione accertato e proclamato dal Presidente;
Con 16 voti favorevoli – n. 1 astenuto (13 assenti)

DELIBERA

Approvare la proposta di pari oggetto, avente ad oggetto " *"Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) D. Lgs. n. 267/2000. Parcella Avv. Pietro Robiolo – Controversia Comune di Canicattì C/ Cooperativa Edilizia "Europa" A.R.L. (R.G. N. 230/2004 della soppressa Sezione distaccata di Canicattì del Tribunale di Agrigento)"* che, anche se non trascritta, si intende integralmente riportata e si allega sotto la lettera A) per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.

C.C. 20/2/2015

COMUNE DI CANICATTI'

(Provincia di Agrigento)
AVVOCATURA COMUNALE

All. "A"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D. Lgs. N. 267/00. Parcella Avv. Pietro Rabiolo – Controversia Comune di Canicattì c/ Cooperativa Edilizia "Europa"a r.l. (R.G. n. 230/2004 della soppressa Sezione Distaccata di Canicattì del Tribunale di Agrigento)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione:

Premesso che

- La presente proposta corredata dai prescritti pareri, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio Comunale in data 16/12/2014, prot. n. 49575, con l'allegato il parere del Collegio dei Revisori dei Conti
- Con nota del 29/12/2014, prot. n. 50994, la Presidenza del C.C. ha restituito il relativo fascicolo, anche nella considerazione che la proposta era stata predisposta tenendo conto dell'anno finanziario 2014, evidenziando l'esigenza di una riformulazione della stessa in riferimento all'anno finanziario 2015

- Il Comune di Canicattì in data 17/01/1997 ha stipulato con la Coop. Edilizia Europa a r.l. una Convenzione per la costruzione di venti alloggi sociali in C/da Cannarozzo, lotto L34 del PEEP, con delega della stessa di procedere alla espropriazione ed all'occupazione d'urgenza delle aree interessate in nome e per conto del Comune, anticipando agli aventi diritto l'indennità di espropriazione, da scomputarsi dal corrispettivo dovutogli per la cessione del diritto di superficie in favore della Coop. predetta, corrispettivo determinato dalla somma risultante dal costo di acquisizione delle aree, secondo le leggi vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità e dal contributo per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; i soggetti espropriati hanno accettato l'indennità nonché la cessione volontaria delle aree;
- In base alle disposizioni contenute nella convenzione, la Coop. è risultata debitrice di un importo complessivo di € 102.754,59 e che in seguito alle numerose missive contenenti la diffida ad adempiere, la stessa ha corrisposto € 93.447,54, rimanendo da pagare l'ulteriore somma di € 9.307,05;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1582 del 15/09/2004, avente ad oggetto:"Nomina legale per il recupero somme nei confronti della Cooperativa Edilizia Europa", è stato conferito incarico all'Avv. Pietro Rabiolo al fine di intraprendere ogni azione giudiziale per il recupero coattivo del credito di cui sopra, giusta D.D. n. 1475/2004 di approvazione dell'Albo degli Avvocati e Determinazione del Commissario Straordinario n. 53/2004, che si allega sub lett. a);
- Rilevato che con la predetta D.D. n. 1582/2004 è stata impegnata la presuntiva somma di € 2.500,00 al Cap. 310 denominato "Spese per liti arbitraggi e risarcimenti", **(Imp. n. 1503/2004)** utilizzata al fine di liquidare la fattura n. 31/2004 con D.D. n. 161/2005, con un residuo di

impegno pari ad € 998,00 ancora disponibile dal Mastro Contabile del 25/02/2014, che si allegano sub lett. b) e lett. c)

- Osservato che detto procedimento si è definito con sentenza n. 445/2014 del Tribunale di Agrigento con la quale il Giudice, Avv. Antonella Palamara, ha condannato la Coop. Edilizia Europa a r.l. al pagamento in favore del Comune di Canicattì della somma di € 9.307,05, nonché delle spese di lite, che si allega sub lett. d) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Dato atto che l'Avv. Pietro Rabiolo, con nota prot. n. 14414/2014 ha trasmesso per la liquidazione, a saldo, fattura n. 14/2014 per un importo complessivo, detratto l'acconto ricevuto, di € 2.172,82, che si allega sub lett. e);

- Vista la nota prot. n. 35532 trasmessa in data 12/09/2014, con cui questo Ufficio Avvocatura, su indicazione del Consiglio Comunale, nonché su disposizione del Direttore Generale, rappresenta la necessità di acquisire una nuova parcella che evidenzi una rinunzia parziale della tariffa applicata, alla quale riscontra con nota del 16/09/2014, assunta al prot. n. 35966, comunicando di non poter accogliere la richiesta, che si allega sub lett. f – g);

- Preso atto che la Corte dei Conti – SS.RR. per la Regione Siciliana, in sede consultiva con propria deliberazione n. 9/2005/S.R. Cons., resa a questo Comune, ha previsto che "...alla lettera e) del citato art. 194, sono riconducibili le ipotesi delle maggiori somme, rispetto a quelle impegnate, dovute per prestazioni professionali, rese in favore dell'Ente";

- Rilevato che, per quanto sopra, si tratta di debito fuori bilancio la cui legittimità è riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000, applicabile, nell'ordinamento della Regione Siciliana, per effetto del rinvio "dinamico" contenuto all'art. 55 della L. n. 142/1990, siccome richiamato con l'art. 1 della L.R. n. 48/1991;

- Dato atto che sussistono i presupposti di dimostrata utilità e arricchimento dell'Ente, accertati, dimostrabili e rinvenibili ex se nella prestazione posta in essere dal professionista incaricato;

- Considerato che il maturare del presente debito promana dall'innovativa pronuncia della Corte dei Conti che ha dichiarato non conforme la prassi, consolidata, di non impegnare l'intero importo presuntivo della prestazione bensì un importo a titolo di acconto;

- Considerato che la presente proposta verrà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere, allegato alla stessa sub lett. f) per costituirne parte integrante e sostanziale, all'atto della sua trasmissione alla Presidenza del Consiglio Comunale;

- Visti e richiamati:
  1. l'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. N. 267/00;
  2. l'art. 1 della L.R. n. 48/91;
  3. l'art. 23, comma 5 della L. n. 289/02;
  4. gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. n. 48/91;
- Accertata la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;
- Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 12348 del 10/04/06 avente ad oggetto "Comunicazione alla Corte dei Conti", la quale stabilisce: "***Alla trasmissione delle deliberazioni provvede, a mezzo lettera Raccomandata A/R, il Dirigente AA.GG. all'atto della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio***";

- **Visto il vigente Regolamento di contabilità**

PROPONE DI DELIBERARE

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/00, per i motivi in premessa esplicitati, la legittimità del debito fuori bilancio concernente "pagamento parcella per attività professionale svolta dall'Avv. Pietro Rabiolo nella controversia Comune di Canicattì c/ Cooperativa Edilizia Europa a r.l. (R.G. n. 230/2004 della soppressa Sezione Distaccata di Canicattì del Tribunale di Agrigento)" per un importo complessivo di € 1.174,82;

DI DARE ATTO che si provvederà al pagamento della somma di € 1.174,82, con imputazione al Cap. 743 denominato "Fondo vincolato al finanziamento dei debiti fuori bilancio" titolo I - funzione I^ - serv.8 - int. 8, del bilancio comunale, previa adozione di determinazione da parte dell'Avvocatura Comunale;

DI TRASMETTERE, ai sensi della circolare del Direttore Generale di cui in premessa, il presente provvedimento alla procura regionale della Corte dei Conti (art. 23 L. n. 289/02)

- 9 GEN. 2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Maria Cigna

I Dirigenti, visto l'art. 49 del D.L.vo 267/2000, recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprimono parere favorevole ognuno per la propria competenza

In ordine alla regolarità tecnica

15/01/2015

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Tuttolomondo

In ordine alla regolarità contabile

19-1-2015

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott.ssa Carmela Meli

Il Consigliere Anziano
F. Di Benedetto

Il Presidente
A. Sachelli

Il Segretario Generale
Dr D. Tuttolomondo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 25/04/2015 al 09/05/2015, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

È divenuta esecutiva i giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

È stata dichiarata immediatamente esecutiva.

UOC Segreteria

Fto _____

Il Segretario Generale

Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale

Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicattì, _____

Il Funzionario